

Prot. 1280

Cagliari, 28.09.2021

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Sabrina Camboni
Comune di Villaputzu
Ufficio Tecnico
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it

Oggetto: Avviso esplorativo per acquisizione manifestazione interesse procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di "Realizzazione di un centro diurno per disabili". CUP I84E21003340004.- CIG Z373327163
Scadenza 04/10/2021

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto, mediante indagine di mercato e successivo affidamento diretto su piattaforma telematica. A tal proposito l'Ordine scrivente rileva quanto segue.

1. All'Avviso non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico" redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al avviso/bando/lettera di invito e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Inoltre, come più volte sottolineato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, si ricorda che, *sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere il progetto del servizio, con le modalità previste dai commi 14 e 15 dell'art. 23 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegando allo stesso il calcolo analitico del corrispettivo da porre a base d'asta, in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, sia il progetto del servizio che il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara.*

La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

2. Si ravvede una certa discrasia all'art. 8 dell'avviso. Dapprima si afferma che il *criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020*. Poco più avanti, allo stesso articolo si legge che "I professionisti preselezionati saranno successivamente invitati a partecipare alla fase negoziale, **presentando offerte che verranno valutate sulla base dell'offerta economica sugli onorari per l'esecuzione dell'incarico.**" Si chiede di chiarire in maniera univoca quale sia il criterio prescelto da codesta spett. le amministrazione.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di rettificare l'Avviso di cui sopra e di voler tener presente quanto suesposto per le prossime procedure analoghe.

Si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Distinti saluti.

La Vice Presidente
Denise Puddu

